



*Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIQPAI  
DGPQAI – PQAI 6

Ai Veterinari incaricati MASAF

A tutti i proprietari e allenatori

**Circolare esplicativa e modalità operative dell'art.5 (libro delle medicazioni) e del all'allegato 3, lettera f, (divieto di focatura con termocauterio) del DM 368162 del 13 luglio 2023**

### LIBRO DELLE MEDICAZIONI

In relazione a quanto previsto dall'art.5 del DM 368162 del 13 luglio 2023 si riportano, di seguito, le modalità di tenuta e compilazione del "Libro delle medicazioni".

Gli allenatori devono scaricare dal sito MASAF, al link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20118>

il modello del libro delle medicazioni.

Lo stesso deve essere compilato con il nome dell'allenatore, la scuderia di riferimento e il codice aziendale.

A seguito della visita, ed entro 24 ore dalla prima somministrazione del farmaco, il veterinario deve compilare in ogni sua parte i campi riportati nel modello e firmare nell'apposito spazio.

In caso di trattamenti ripetuti il veterinario deve riportare la data di inizio e fine trattamento.

Il veterinario inoltre è tenuto a rilasciare copia della ricetta veterinaria redatta secondo la normativa vigente completa di data, nome, numero di microchip e di passaporto del cavallo, nonché il tipo e la quantità di medicinale somministrato, la posologia, la data d'inizio e fine del trattamento.

Unitamente a quanto sopra, il veterinario dovrà redigere un certificato dal quale risulti la diagnosi, la prognosi, il tempo di sospensione del cavallo dall'attività agonistica, inteso come periodo di convalescenza necessario al completo recupero, e le modalità di riabilitazione da seguire.

Il modello dovrà essere compilato in ordine cronologico senza lasciare intervalli di spazi non compilati.

MODALITÀ OPERATIVE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSE DEI CAVALLI CHE ALLA DATA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DM. 368162 del 13 luglio 2023 PRESENTANO GLI ESITI DI FOCATURA A CALDO (termo cauterio)

A seguito di quanto previsto dall'allegato 3, punto f) del Decreto, che stabilisce il divieto della focatura a caldo con l'applicazione di termo cauterio, al fine di consentire la partecipazione alle gare dei cavalli che, alla data dell'entrata in vigore del Decreto medesimo, sono stati oggetto della focatura a caldo, si dispone quanto segue:

- entro e non oltre il 31 ottobre 2023 gli esiti cicatriziali di una focatura a caldo devono essere annotati sul passaporto del cavallo;
- l'annotazione dovrà essere effettuata dal veterinario di fiducia dell'allenatore/proprietario nello spazio dedicato alle variazioni ai dati segnaletici;
- il passaporto dovrà essere controfirmato da un veterinario incaricato MASAF, all'esito della verifica dei segni presenti sul cavallo e riportati sul passaporto.

Sarà cura del veterinario incaricato MASAF acquisire una copia della pagina del passaporto per il quale è stata chiesta la regolarizzazione e successivamente inviarla all'Ufficio competente.

Si precisa che dovranno essere annotati sul passaporto solo ed esclusivamente gli esiti cicatriziali della focatura a caldo e non quelli derivanti dall'applicazione di focatura a freddo (azoto liquido).

Trascorso il termine del 31 ottobre 2023 i cavalli per i quali non sia stata attuata la sopra descritta procedura non potranno essere ammessi alla partecipazione a corse.

IL DIRIGENTE  
Dott. Sveva Davanzo  
(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D)